



## TRIBUNALE DI PATTI

### Sezione Penale

Il Tribunale di Patti in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Marialuisa Gullino,

visto il decreto del Presidente del Tribunale n. 44 del 2020 che- ai sensi dell'art. 83, c. 6, d.l. n. 18 del 2020 conv. in l. n. 27 del 2020- ha disposto che le udienze dei procedimenti penali già fissate sino al 31.07.2020 vengano differite d'ufficio a data successiva, ad eccezione dei procedimenti indicati al punto 30 del suddetto decreto presidenziale;

rilevato che i procedimenti penali indicati in dispositivo, già fissati sul ruolo monocratico di questo Giudice per l'udienza di giorno 20.05.2020, non rientrano tra le eccezioni contemplate dall'art. 30 del citato decreto presidenziale;

ritenuto che pertanto tali processi devono essere rinviati, con sospensione dei termini di prescrizione sino alla data del 31.07.2020, ai sensi dell'art. 83, c. 9, d.l. n. 18 del 2020;

ritenuto che appare necessario, essendo il provvedimento adottato fuori udienza, che sia dato avviso ai legali delle parti, attraverso il Sistema di Notificazioni e Comunicazioni telematiche penali, ai sensi dell'art. 83, cc. 13 e 14, d.l. n. 18 del 2020, il quale dispone che "le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e dei provvedimenti indicati al comma 13 agli imputati e alle altre parti sono eseguite mediante invio all'indirizzo di elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d'ufficio";

rilevato, quindi, che anche la notifica all'imputato ed alle altre parti deve essere effettuata presso il difensore di fiducia, mediante invio di PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore di fiducia e che, nella ipotesi in cui l'imputato sia assistito da un difensore d'ufficio, le notifiche all'imputato dovranno essere effettuate mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore, nella ipotesi in cui l'imputato sia stato già dichiarato assente; ritenuto infatti che, in accordo al più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, "il decreto, con cui viene disposto il rinvio del dibattimento fuori udienza non deve essere notificato personalmente all'imputato già dichiarato contumace (o assente), essendo "sufficiente" la notifica al difensore che lo rappresenta" (da ultimo, Cass. Pen., sez. II, sent. 12/11/2019, dep. 04/03/2020, n. 2805);

ritenuto che nell'udienza di rinvio individuata con il presente provvedimento dovranno essere espletati i medesimi incombeni già previsti per l'udienza differita e che le parti sono quindi onerate, a pena di decadenza, alla citazione dei propri testimoni la cui audizione era prevista nell'udienza oggetto di differimento;

P.Q.M.

Con riferimento ai processi recanti i numeri:

1) n. 184/2013 r.g.n.r. e n. ~~500~~175/2013 r.g.t.;

2) n. 1337/2013 r.g.n.r. e n. 1056/2014 r.g.t.;

3) n. 2045/2010 r.g.n.r. e n. 98/2016 r.g.t.;

4) n. 850/2013 r.g.n.r. e n. 301/2016 r.g.t.;

5) n. 2385/2014 r.g.n.r. e n. 500/2016 r.g.t.;

6) n. 2804/2014 r.g.n.r. e n. 503/2016 r.g.t.;

7) n. 765/2012 r.g.n.r. e n. 555/2016 r.g.t.;

8) n. 3297/2015 r.g.n.r. e n. 1098/2016 r.g.t.;

9) n. 2142/2014 r.g.n.r. e n. 154/2017 r.g.t.;

10) n. 2014/2015 r.g.n.r. e n. 179/2017 r.g.t.;

11) n. 1883/2016 r.g.n.r. e n. 265/2018 r.g.t.;

12) n. 400/2018 r.g.n.r. e n. 508/2018 r.g.t.;

13) n. 415/2018 r.g.n.r. e n. 328/2019 r.g.t.;

14) n. 365/2018 r.g.n.r. e n. 346/2019 r.g.t.;

15) n. 1473/2014 r.g.n.r. e n. 541/2019 r.g.t.

tutti già fissati per l'udienza del giorno 20.05.2020, ne dispone il rinvio all'udienza del giorno

02.02.2021, ore 9,00 e ss., aula di rito, per i medesimi incumbenti previsti per l'udienza oggetto di

differimento, con sospensione dei termini di prescrizione dei reati sino al 31.07.2020, ai sensi

dell'art. 83 d.l. n. 18 del 2020 conv. in l. n. 27 del 2020;

dispone che le parti- nell'ipotesi in cui debba procedersi all'escussione dei testi la cui audizione era

già prevista per l'udienza oggetto del presente differimento- provvedano alla tempestiva citazione

dei propri testimoni per la nuova data fissata;

sarà altresì cura delle parti, a fronte del presente differimento, controciare i testimoni al fine di

evitare che questi ultimi compaiano all'udienza per la quale era stata programmata la loro

audizione;

dispone che il presente decreto sia notificato ai legali ed alle parti secondo le modalità indicate in

motivazione, nonché ai periti, ove già nominati.

Patti, 16.05.2020

Il Giudice

*dott.ssa Marialisa Gullino*

Restituito via mail  
18-05-20

D'ordine avv. G.T.  
P. GULLINO  
e-mail